

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2243 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2016****recante modifica del regolamento (CE) n. 341/2007 per quanto riguarda il contingente tariffario d'importazione per l'aglio originario della Cina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio del codice NC 0703 20 00 e per alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, approvato con decisione (UE) 2016/243 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce un aumento di 2 150 tonnellate del contingente tariffario dell'Unione applicato all'aglio originario della Cina.
- (3) L'aumento del contingente tariffario dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 341/2007. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 341/2007.
- (4) Poiché l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese è stato approvato dal Consiglio il 18 ottobre 2016 ⁽⁴⁾, gli importatori potrebbero avere accesso ai quantitativi supplementari a decorrere dal quarto sottoperiodo del periodo contingente d'importazione 2016/2017. L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 stabilisce che gli importatori devono presentare le loro domande di titoli di importazione per il quarto sottoperiodo durante i primi sette giorni del mese di gennaio. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/243 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 12).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 291 del 26.10.2016, pag. 7).

